

Cgil
Cisl
Uil

On.le Andrea Ronchi
Ministro per le Politiche Europee
Dipartimento delle Politiche Comunitarie

Avv. Maurizio Fiorilli
Capo di Gabinetto del Ministro
per le Politiche Europee
Dipartimento delle Politiche Comunitarie

00187 Roma


Roma, 30 Ottobre 2009

Vi trasmettiamo, come già anticipato in sede di Comitato Tecnico, un documento di valutazione e proposte emendativo di Cgil Cisl Uil, relativo al Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Servizi.


Distinti saluti.

I Segretari Confederali


Cgil
Fabrizio Solari



Cisl
Annamaria Furlan



Uil
Paolo Pirani



Cgil
Corso d'Italia, 25
00198 Roma

Cisl
Via Po, 21
00198 Roma

Uil
Via Lucullo, 6
00187 Roma

Recepimento Direttiva Servizi

CGIL CISL UIL Nazionali valutano che le difficoltà nel recepimento della direttiva Servizi non possono essere unicamente riconducibili al modo come si è intervenuti sul titolo V della Costituzione e quindi sui poteri esclusivi e concorrenti delle regioni e degli enti locali. Piuttosto occorre riflettere sul ritardo accumulato nonostante il materiale per il recepimento fosse stato predisposto dal ministero delle politiche comunitarie sin dalla primavera 2007 in materia di autorizzazioni e requisiti da superare.

Il recepimento della Direttiva Servizi in Italia procede non senza qualche difficoltà, nonostante l'approvazione da parte del Parlamento della delega art.41 legge comunitaria 2008, la predisposizione della bozza di schema legislativo di recepimento predisposta dal governo, il decreto di insediamento del tavolo tecnico presso il ministero delle politiche comunitarie.

Anche se i tempi verranno formalmente rispettati allo stato non risulta chiaro con quale coerenza rispetto alla Direttiva stessa e alla legge delega. Ciò costituisce un problema al di là degli strumenti che verranno utilizzati per fronteggiarlo (norme cedevoli, trattativa tra gli stati nel 2010 etc)

Ad oggi la lacuna più grossa risulta quella di una non completa chiarezza rispetto alle autorizzazioni e ai requisiti incompatibili con quanto disposto dalla direttiva. Manca una precisa definizione di quanto deve essere confermato e quanto deve essere superato. Questa mancanza va ad influire anche su altre parti importanti della direttiva come tutta la parte degli accessi alla prestazione di servizi Titolo II e Titolo IV (Sportello Unico) e soprattutto influisce sulla uniformità delle prestazioni a livello nazionale, sulla qualità dei servizi, sulla reciprocità rispetto agli altri paesi dell'unione europea.

Inoltre, su queste basi, come si effettuerà la Relazione sullo stato di attuazione della Direttiva del Governo Italiano prevista dalla direttiva all'art.39?

In attesa che il proseguo del percorso sino alla fine dell'anno chiarisca tali dubbi CGIL CISL UIL intendono sollevare alcuni punti relativamente alla attuale versione del Decreto Legislativo di Recepimento. Essi riguardano:

- una chiara e precisa definizione delle esclusioni dei settori e delle attività dal campo di applicazione della Direttiva. Abbiamo notato che su questo insistono i documenti di alcune associazioni di categoria. Questa chiarezza è bene farla quanto più possibile in questa fase di recepimento piuttosto che affidarla a un decreto del ministro come proposto nel decreto legislativo all'art.2 c.5. A tale proposito segnaliamo la necessità di eliminare il punto interrogativo all'art.7 c.1 l.a

- le tutele del lavoro non sono riassumibili con la applicazione delle norme già previste dalla direttiva distacchi (norme che sono prevalenti rispetto alla stessa direttiva) e la stessa legge delega diversamente dal decreto legislativo non parla dei soli distacchi. Le tutele del lavoro potrebbero riguardare una platea più ampia della sola categoria dei distaccati (verso la quale comunque condividiamo l'attenzione e l'impegno per il rispetto delle leggi e dei contratti) in quanto esistono altre modalità attraverso le quali si potrà mobilitare il lavoro (es.appalti). Occorre poi vedere in anticipo, per segnalarli alle attività ispettive, che vi sono lavori la cui durata può confliggere con la temporaneità della libera prestazione e dell'istituto dei distacchi Vedi modifica art.22 all.1

- lo sportello unico deve prevedere anche le informazioni per il lavoro e la sicurezza. Occorre trovare i raccordi necessari con le comunicazioni obbligatorie previste dalla legge 296/06. Vedi modifica art.-25 all.2

Chiediamo inoltre al governo italiano di farsi carico di una iniziativa che chiarisca alcuni aspetti operativi dell'applicazione della direttiva in direzione della trasparenza fiscale e contributiva. Più precisamente occorre chiarire come e dove le imprese coinvolte nella libera prestazione di servizi pagheranno tasse e contributi.

Ciò richiede anche un impegno e la disponibilità a un lavoro, che su questo tema (la libera prestazione di servizi) mobiliti le risorse ispettive e coordini tutte le informazioni disponibili a partire dalle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge 296/06 c. 1184.

Riteniamo inoltre di apprezzare, qualora fosse seguita da concrete iniziative, l'obiettivo di un monitoraggio continuo della situazione italiana relativamente alla presenza di lavoratori dell'Unione europea e anche relativamente alla presenza di lavoratori italiani nei paesi comunitari il tutto con l'obiettivo di difendere e tutelare il lavoro.

All.1

Art.22 c.1 prima del capoverso "Ai dipendenti aggiungere:

Viene garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

Sono fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente.

Ai dipendenti distaccati.....

All.2. all'art.25 c.1 primo capoverso viene così modificato: Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori, i destinatari, i lavoratori subordinati, hanno accesso alle seguenti informazioni:

aggiungere al comma 1 la lettera f) le informazioni generali relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro; le informazioni contrattuali specifiche, di primo e secondo livello, del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

Tali informazioni saranno rese disponibili, con appositi collegamenti telematici disponibili allo sportello unico, dal ministero del lavoro e dai propri uffici territoriali, dall'INPS, dall'INAIL. Lo Sportello Unico realizzerà in aggiunta a quanto sopra collegamenti telematici con le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative (rispettive categorie dei servizi) e i patronati delle stesse.

Roma, 30 ottobre 2009